

# Ispettorato, sanzioni solo per dolo e colpa

## Tribunale di Foggia

### Luigi Caiazza

In tema di regolarizzazione di lavoratori in nero a seguito di diffida ispettiva è irragionevole imputare al datore una sanzione (che non può prescindere dalla sussistenza dei requisiti soggettivi del dolo o quantomeno

della colpa) in caso di mancanza assoluta di sua responsabilità. Lo ha sostenuto il Tribunale di Foggia nella sentenza del 18 febbraio 2021 con la quale ha accolto il ricorso di un datore avverso l'ordinanza ingiunzione e la conseguente cartella emesse dall'Ispettorato territoriale del lavoro.

I fatti si riferiscono alla accertata omessa preventiva comunicazione di instaurazione dei rapporti di lavoro di alcuni dipendenti, in relazione alla quale il datore era stato diffidato alla

regolarizzazione della loro posizione lavorativa. Tuttavia, per dar modo al datore di beneficiare del pagamento della pena edittale minima, con lo stesso verbale veniva diffidato a stipulare un contratto a tempo indeterminato, anche part time se con riduzione dell'orario non superiore al 50%, purché di durata non inferiore a tre mesi: opzione scelta dal datore il quale, però, 15 giorni prima della scadenza del termine licenziava il lavoratore per giusta causa.

Da qui l'ordinanza ingiunzione e cartella dell'Itl relativa alla differenza dell'importo della sanzione amministrativa. Per il Tribunale, invece, questo significherebbe addossare alla parte datoriale anche la responsabilità di atti risolutivi posti in essere dal lavoratore quali dimissioni volontarie, o non addebitabili al datore come il licenziamento per giusta causa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**quotidianolavoro.ilsole24ore.com**

La versione integrale dell'articolo